

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

Codice Fiscale 92033190395

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

**Atto trascritto nel Registro Generale
degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna**

AL NUMERO 323

IN DATA 20/08/2007

FIRMA [Signature]

- Vista l'istanza presentata dalla Società POLIMERI EUROPA S.p.A. data n.9378 del 21/12/2006, concernente la richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima assentita con licenza n.10/2004 avente ad oggetto l'occupazione di area del P.D.M. antistante l'insediamento della stessa Società e la zona di sosta autotreni, allo scopo di mantenere l'utilizzo delle aree sulle quali sorgono manufatti realizzati dalla Società;
- Vista la precedente licenza n.10/2004 rilasciata da questa Autorità Portuale e scaduta il 31/12/2006;
- Visto il parere favorevole al rinnovo della licenza espresso dall'Ufficio Tecnico di questa Autorità Portuale;
- Visto il parere favorevole al rinnovo della licenza espresso nella riunione del 27/02/2007 dal Comitato Portuale;
- Vista la normativa vigente in materia di concessioni demaniali marittime;
- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante il "Riordino della legislazione in materia portuale";
- Visto il provvedimento n.63 emesso in data 23/01/2006 dalla Provincia di Ravenna contenente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti "sostanze pericolose", di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche, ed il Provvedimento n.128 emesso in data 08/02/2006 dalla Provincia di Ravenna contenente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali organiche contenenti "sostanze pericolose";
- Visto il pagamento della rata per l'anno 2007 del canone determinata in € 42.547,88 (quarantaduemila-cinquecentoquarantasette/88) come risulta da quietanza n.385 del 25/06/2007 rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Ravenna, incaricata del servizio di tesoreria dell'Autorità Portuale di Ravenna;
- Vista la costituzione di una cauzione dell'importo di € 100.000,00 (centomila/00) mediante fideiussione bancaria n.201/81064 del 26/01/2004 rilasciata dal Credito Bergamasco a favore dell'Autorità Portuale.

CONCEDE

alla Società POLIMERI EUROPA S.p.A., con sede legale a San Donato Milanese (MI) in Piazza Boldrini n.1, Codice

[Signature]

Fiscale n.03823300821 e Partita IVA n.01768800748 (di seguito il CONCESSIONARIO) di occupare una area del P.D.M. della superficie di mq.25.222, così come determinata dal CONCESSIONARIO ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 19 luglio 1989 e situata nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna e precisamente a Ravenna, sinistra canale Candiano, nella zona antistante l'insediamento della stessa Polimeri Europa e la zona di sosta autotreni, allo scopo di mantenere manufatti realizzati dalla predetta Società (presa acqua mare, parte della zona di sosta autotreni, tubazione per scarico acque da impianto TAS Centro Ecologico Ambiente S.p.A.) - il tutto come da progetto a suo tempo approvato e custodito agli atti di questa Autorità Portuale e come da planimetria che ha ricevuto il favorevole parere al rinnovo dall'Ufficio Tecnico di questa Autorità Portuale e custodita agli atti presso questi uffici - alle condizioni citate nella presente licenza e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale di Ravenna, in corrispettivo della presente concessione, il canone di € 85.095,76 (ottantacinquemilainovantacinque/76) (importo citato ai soli fini della registrazione).

In ragione di quanto stabilito alla condizione speciale 1) CANONE, la rata annua per le annualità successive è stabilita in € 42.547,88 (quarantaduemilacinquecentoquarantasette/88), fermo restando l'aggiornamento di cui all' Determinazione del Presidente dell'Autorità Portuale n.10 del 19 ottobre 2000, così come modificata dalla Determinazione del Presidente dell'Autorità Portuale n.10 del 15 dicembre 2006.

L'utilizzazione della licenza per la concessione che qui si dispone, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la Navigazione Marittima e della Circolare n.97 del 12 novembre 1966 della Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti, è stata accertata dall'Ufficio Tecnico di questa Autorità Portuale in sede di rilascio della licenza n.10/2004, di cui la presente costituisce un successivo rinnovo.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dal 01/01/2007 al 31/12/2008 e sarà subordinata alle seguenti condizioni:

A) SCADENZA - Nel giorno della scadenza, il CONCESSIONARIO dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità Portuale di Ravenna, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del CONCESSIONARIO, da presentarsi prima di detta scadenza.

B) REVOCA - L'Autorità Portuale avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione quando lo ritenga necessario, a proprio giudizio discrezionale, senza che il CONCESSIONARIO abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. In particolare il CONCESSIONARIO presta fin d'ora il proprio consenso alla revoca o al mancato rinnovo della presente concessione disposti con provvedimento dell'Autorità Portuale di Ravenna in ragione di specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare ovvero di altre ragioni di pubblico interesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ragioni di pubblico interesse: il contrasto con le previsioni del Piano Regolatore Portuale e degli eventuali Piani Unitari Particolareggiati di riferimento, oltreché con gli interventi individuati dal Piano Operativo Triennale dell'Autorità Portuale e l'effettuazione da parte del CONCESSIONARIO di gravi violazioni edilizie.

C) DECADENZA - L'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del CONCESSIONARIO della presente concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della Navigazione, senza che il CONCESSIONARIO abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali per le violazioni in cui il CONCESSIONARIO fosse incorso.

D) SGOMBRO - Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, nel termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, prescrittogli con semplice intimazione del Presidente dell'Autorità Portuale, comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di irreperibilità del CONCESSIONARIO, terrà luogo della notifica così effettuata l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo pretorio dell'Autorità Portuale e del Comune di Ravenna.

E) PROVVEDIMENTI D'UFFICIO - Qualora il CONCESSIONARIO non adempia all'obbligo dello sgombro e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del CONCESSIONARIO, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese rivalendosi sulla cauzione o, qualora questa non fosse sufficiente, nei modi prescritti dall'articolo 84 del codice della navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca,

sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del CONCESSIONARIO per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità Portuale potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

F) ACQUISIZIONE FACOLTATIVA - Fermo restando il disposto degli artt.49 del Codice della Navigazione e 31 del Regolamento per la Navigazione Marittima, tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell'Autorità Portuale e non di facile rimozione, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza della concessione, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Autorità Portuale di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

G) MANLEVA - Per tutta la durata della concessione il CONCESSIONARIO:

- solleva l'AUTORITÀ da ogni e qualsiasi responsabilità e/o intervento, di qualsivoglia natura e/o genere, presente o futuro, sia con riferimento ai lavori e/o alle opere oggetto della presente concessione, che ad eventuali danni che detti lavori e/o opere avessero a subire da parte del mare e/o degli agenti naturali e/o atmosferici in genere e/o da altri eventi fortuiti e/o di forza maggiore, ivi compresi atti e/o fatti di terzi;
- tiene interamente indenne e manlevata l'AUTORITÀ, assumendola a proprio carico, da ogni e qualsiasi responsabilità che ad essa AUTORITÀ dovesse derivare, per qualsivoglia motivo, titolo e/o causa, in ragione di danni sofferti e/o subiti da persone e/o cose anche di terzi a causa e/o in occasione dell'esecuzione dei lavori e/o delle opere previsti nel presente atto;
- tiene interamente indenne e manlevata l'AUTORITÀ, assumendoli a proprio carico, da ogni e qualsiasi responsabilità, danno, azione - anche a titolo esecutivo - ricorso, rivendicazione, molestia e/o condanna, che essa AUTORITÀ possa subire, e/o che alla stessa AUTORITÀ possa derivare, da parte di chiunque e per qualsivoglia motivo, titolo e/o causa dipendente dal presente atto, nonché da qualsiasi azione - anche a titolo esecutivo -, ricorso, rivendicazione, molestia e/o condanna da parte e/o a favore di terzi aventi e/o asserenti avere diritto e/o interesse sulle opere realizzate e/o realizzande nelle zone assentite e/o su quelle viciniori.

H) ULTERIORI LICENZE - La presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non esime il

CONCESSIONARIO dal possesso della eventuale concessione edilizia o autorizzazione doganale o licenza di esercizio o qualunque altro provvedimento di competenza di altra amministrazione, per il cui ottenimento è richiesto l'instaurarsi di autonoma procedura avanti dette diverse amministrazioni.

I) RESPONSABILITA' - Il CONCESSIONARIO sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti.

J) LIMITAZIONI - Il CONCESSIONARIO non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire l'accesso, sia di giorno che di notte, alle aree ed ai manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale incaricato dei controlli dell'Autorità Portuale, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e della altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai mezzi di soccorso.

K) CAUZIONE - Qualora la cauzione indicata nella premessa sia stata costituita in numerario o in titoli di Stato, il CONCESSIONARIO dichiara di autorizzare, come in effetti autorizza, l'Autorità Portuale a rivalersi sulla cauzione medesima, senza che occorran ulteriori suo consenso o alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per il soddisfacimento di qualsiasi obbligo da lui assunto in dipendenza della presente concessione, qualora egli non abbia tempestivamente provveduto nei termini assegnatigli, impegnandosi inoltre a reintegrare la cauzione nel suo originario ammontare entro il termine che gli sarà all'uopo notificato. Resta altresì fermo l'obbligo per il CONCESSIONARIO di adeguare la cauzione prestata al diverso importo richiesto dall'Autorità Portuale in aggiornamento dell'ammontare originariamente previsto.

L) ABUSIVISMI - La presente concessione non è riferita a quelle opere che, benché ricadenti nel perimetro di concessione, siano state costruite in difformità della presente concessione. Il CONCESSIONARIO con la sottoscrizione della presente licenza si impegna a corrispondere i conseguenti indennizzi e a demolire le opere realizzate abusivamente. Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei bei demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono

determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei criteri, anche provvisori, adottati dall'Autorità Portuale e vigenti al momento dell'accertamento della violazione, per l'individuazione di regolare canone di concessione in relazione alla tipologia di utilizzo di riferimento, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indenizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi comprese il ripristino dello stato dei luoghi.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) CANONE – Il canone è stato determinato in base alla Determinazione del Presidente dell'Autorità Portuale n.10 del 19 ottobre 2000, così come modificata con la Determinazione del Presidente dell'Autorità Portuale n.10 del 15 dicembre 2006, fermo restando che:

- per il periodo 01/01/2007 – 31/12/2008 il canone è stato determinato in base alle superfici di mq.25.222 di cui mq.466 coperti con occupazioni di facile rimozione e mq.1.180 di occupazione di pertinenze demaniali marittime.

In caso di mancato pagamento di anche una sola rata del canone come sopra determinato, l'Autorità Portuale potrà dichiarare la decadenza del concessionario.

Il CONCESSIONARIO si impegna a corrispondere entro 20 (venti) giorni dalla richiesta l'eventuale conguaglio derivante dall'accertamento di un maggior canone dovuto in applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale per analoga tipologia di concessione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'art.1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Il CONCESSIONARIO dichiara di conoscere ed accettare senza riserve i criteri di determinazione dei canoni adottati dall'Autorità Portuale di Ravenna in relazione ai rapporti concessori instaurati.

2) ASSICURAZIONE – Il CONCESSIONARIO si impegna a stipulare una polizza assicurativa a favore

dell'Amministrazione per eventuali danni causati dall'incendio e dal fulmine per il pari al valore della porzione di superficie pertinenziale occupata ove richiesto dall'Autorità Portuale.

3) MANUTENZIONE – Si fa obbligo al CONCESSIONARIO di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene pertinenziale oggetto della presente licenza.

4) IMPIANTI E MACCHINE – Gli impianti e le macchine da lavoro eventualmente presenti sull'area oggetto dell'istanza devono essere conformi alla normativa vigente sulla sicurezza ed igiene del lavoro;

5) OPERAZIONI PORTUALI - Le eventuali attività svolte sull'area oggetto del presente atto, non devono interferire con le operazioni portuali,, ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

6) AUTORIZZAZIONE DOGANALE – L'eventuale attrezzaggio dell'area in concessione con opere di qualsiasi tipologia, temporanee o permanenti, dovrà essere subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ex art.19 D.lgs 374/1990 da parte dell'Agenzia delle Dogane.

7) ULTERIORI CASI REVÒCA – In caso di revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione allo scarico non in pubbliche fognature di acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi di cui alle premesse, si rende applicabile la condizione generale di cui al sub B).

8) CONDUTTURE – Il CONCESSIONARIO si impegna alla variazione del tracciato della condotta, ove a ciò richiesto dall'Autorità Portuale, a proprie spese, nonché a non opporsi alla eventuale revoca della concessione per l'incompatibilità della presenza della condotta con la realizzazione di opere approvate dall'Autorità Portuale, ove ciò si rendesse necessario.

9) CONTROLLI DI ACQUE E FONDALI – In corrispondenza dei punti di immissione il CONCESSIONARIO è tenuto ad effettuare dietro semplice richiesta dell'Autorità Portuale di Ravenna, controlli di acque e fondali attraverso laboratori autorizzati i cui risultati saranno sottoposti all'Autorità Portuale stessa.

10)REGISTRAZIONE DELL'ATTO – Unico obbligato al pagamento dell'imposta di registro, pari ad € 1.706,13 (millesettecentosei/13), comprensiva di tributi speciali e calcolata sull'imponibile di € 85.095,76 (ottantacinquemilanovantacinque/76), che si è effettuato anteriormente alla stipula del presente atto, come pure alla denuncia del verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo ad ulteriore liquidazione dell'imposta, pure, a carico del concessionario, è il

CONCESSIONARIO.

11) RINVIO - Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente licenza si fa rinvio alle norme di legge vigente ed in particolare alle disposizioni del Codice della Navigazione e del Regolamento per la Navigazione Marittima. In ragione di ciò qualunque variazione da apportarsi al contenuto della presente licenza resta soggetta alle prescrizioni dell'articolo 24 del Regolamento per la Navigazione Marittima.

PER ACCETTAZIONE:

Per IL CONCESSIONARIO


Ing. Massimo Gialli

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal CONCESSIONARIO, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio a Ravenna (RA) in Via Baiona n.107, intendendosi espressamente approvate le seguenti clausole:

- A) SCADENZA; B) REVOCA; C) DECADENZA; D) SGOMBRO; E) PROVVEDIMENTI D'UFFICIO;
- F) ACQUISIZIONE FACOLTATIVA; G) MANLEVA; H) ULTERIORI LICENZE; I) RESPONSABILITA';
- J) LIMITAZIONI; K) CAUZIONE; L) ABUSIVISMI; 1) CANONE; 2) ASSICURAZIONE;
- 3) MANUTENZIONE; 4) IMPIANTI E MACCHINE; 5) OPERAZIONI PORTUALI; 6) AUTORIZZAZIONE DOGANALE; 7) ULTERIORI CASI REVOCA; 8) CONDUTTURE; 9) CONTROLLI DI ACQUE E FONDALI;
- 10) REGISTRAZIONE DELL'ATTO; 11) RINVIO.


Ravenna, - 3 AGO. 2007

Per IL CONCESSIONARIO


Ing. Massimo Gialli

REGISTRATO A RAVENNA IL 08.08.2007
AL N. 1696 MOD. 12 ESATTE 1706/13
con sette clausole/13

I TESTIMONI




IL PRESIDENTE

